



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 214 del 09/10/2023

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE SUPERIORI AL 5% E DI VENDITA E/O UTILIZZO E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE O DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO IN LATTINE E/O CONTENITORI DI VETRO O CONTENUTI IN RECIPIENTI DI PLASTICA COL TAPPO – DI CUI VIENE COMUNQUE VIETATO L’UTILIZZO ANCHE SE DI PROVENIENZA PERSONALE, – NONCHÉ L’USO DI SPRAY AL PEPERONCINO – E DISCIPLINA DELLE NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER L’EVENTUALE UTILIZZO DI IMPIANTI A GAS GPL (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) IN OCCASIONE DELLA V EDIZIONE DELL’EVENTO DENOMINATO “MESSINA STREET FOOD FEST”, IN PROGRAMMA DAL 12 AL 15 OTTOBRE 2023, A PIAZZA CAIROLI E AREE LIMITROFE.

RICHIAMATI:

- L’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
- La nota del Gabinetto del Ministero dell’Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II – Ord.Sic.Pub. del 28.07.2017 «*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*»;
- Il Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/C del 22.05.2012;
- Il Decreto del Ministero dell’Interno 05.08.2008 «*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*» ([GU Serie Generale n.186 del 09-08-2008](#));
- L’art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii.;
- La Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- La Deliberazione n. 487 del 22.07.2019 «*Nuova Rideterminazione degli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze di cui all’art. 6 bis della L. 125 del 24.07.2008 e ss.mm.ii.*»;
- La nota prot. n. 231980 del 04.09.2023 della Confesercenti di Messina;
- La Deliberazione della Giunta comunale n° 269 del 14.09.2022;

VISTA la nota della Confesercenti di Messina introitata agli atti di quest’Ufficio con prot. n. 231980 del 14.09.2023, nella quale la suddetta Associazione di categoria, chiede la partecipazione e co-

organizzazione dell'Amministrazione Comunale in occasione della quinta edizione del "Messina Street Food Fest", il format al quale questo Ente dalla prima edizione datata 2017 sino a quella dello scorso anno 2022 ha sempre condiviso le finalità attraverso la compartecipazione e co-organizzazione;

TENUTO CONTO CHE la manifestazione "Messina Street Food Fest", consiste in un format ideato con l'obiettivo di selezionare e promuovere il cosiddetto cibo di strada, ovvero quei prodotti che abbiano la capacità di rappresentare e valorizzare le tradizioni gastronomiche del territorio peloritano e in generale di quello siciliano, ed anche di altre Regioni del sud e centro Italia;

CHE altresì, la manifestazione - come si evince dalla denominazione - è una festa ideata per tutte le categorie socio-culturali che costituiscono la comunità messinese, e che al contempo l'evento intende promuovere e incrementare l'attrattività non soltanto dei messinesi ma anche di cittadini del resto della Sicilia e della vicina Calabria;

DATO ATTO CHE questa Amministrazione con provvedimento di Giunta Comunale n° 269 del 14.09.2022, nell'esitare la scorsa edizione 2022 del MSFF ha deliberato, per le motivazioni nello stesso riportate, di inserire stabilmente "Messina Street Food Fest" tra gli appuntamenti più rilevanti del programma grandi eventi - giusta delibera di G.C. n°. 295 del 08.09.2023 - nell'ambito del Piano promozionale "Messina Città della Musica e degli Eventi";

TENUTO CONTO dei pareri già espressi durante le riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia, convocate presso la Prefettura di Messina in occasione delle precedenti quattro edizioni della manifestazione denominata "Messina Street Food Fest"; e da ultimo la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in data 4 ottobre 2023;

CONSIDERATO

- **che** il D.M. 05.08.2008, sopra richiamato, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4° del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- **che** nella suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 - citando le recenti Circolari rispettivamente del Capo della Polizia-direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con le quali sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety* allo svolgimento di pubbliche manifestazioni - ha, tra l'altro, sottolineato l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni in un'ottica di sicurezza integrata ponendo in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di prevenzione;
- **che** è uso da parte della Prefettura o della Questura richiedere alcune prescrizioni quali il divieto di vendita e/o utilizzo e/o somministrazione di bevande alcoliche e/o di alimenti in lattine e/o recipienti di vetro, nonché il rispetto delle norme di sicurezza per l'eventuale utilizzo di impianti a gas GPL, come già altre volte disposto in prossimità delle varie manifestazioni pubbliche e religiose che, durante l'anno, si svolgono nei vari siti della città e che comportano la partecipazione di un numeroso pubblico a causa delle potenziali criticità che possono derivare dal distorto utilizzo di tali contenitori o dall'abuso di alcool;

DATO ATTO

- **che**, secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, il potere di Ordinanza attribuito al Sindaco dalla disposizione di cui all'art. 69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 e ss.mm.ii., quando occorre fronteggiare situazioni di urgente necessità, si concreta in un provvedimento per il quale il legislatore si limita a stabilire in generale i presupposti di necessità e di urgenza rimettendo all'Autorità competente la libertà di individuare in concreto quale contenuto debba assumere l'Ordinanza per conseguire l'obiettivo di fronteggiare la situazione di necessità;
- **che**, ancora, nella categoria delle Ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere *extra ordinem* conferitogli dall'Ordinamento a tutela della pubblica

incolumità e che tale potere, espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamentari;

- **che** pertanto, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di cui sopra per cui si rende opportuno e necessario vietare agli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti, ivi inclusi i possessori degli stand che vi parteciperanno, durante l'evento denominato "MESSINA STREET FOOD FEST" la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e la vendita e/o l'utilizzo e/o la somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo - di cui comunque si ritiene vietarne l'utilizzo anche se di provenienza personale - nonché l'uso di spray al peperoncino - nel luogo interessato dall'evento e in un raggio di 300 metri dallo stesso, secondo il seguente calendario: a partire dalle ore 16 di giovedì 12 ottobre sino alle ore 02.00 di venerdì 13 ottobre; dalle ore 16.00 del 13 ottobre sino alle ore 02.00 del 14 ottobre; dalle ore 16.00 del 14 ottobre alle ore 02.00 del 15 ottobre; e dalle ore 16.00 sino alle ore 02.00 del 16 ottobre 2023;

RITENUTO poi, per quanto sopradetto, che per gli esercenti di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe alla zona interessata al suddetto evento, si rende opportuno disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche, sempre dalle ore 16 di giovedì 12 ottobre sino alle ore 02.00 di venerdì 13 ottobre; dalle ore 16.00 del 13 ottobre sino alle ore 02.00 del 14 ottobre; dalle ore 16.00 del 14 ottobre alle ore 02.00 del 15 ottobre; e dalle ore 16.00 del 15 ottobre sino alle ore 02.00 del 16 ottobre 2023;

RILEVATO, inoltre, dalle cronache nazionali il verificarsi di incidenti, anche gravi dovuti ad eventuali esplosioni di serbatoi di GPL, in occasione di cortei, fiere, sagre, etc ...;

CONSIDERATO che al momento l'azione maggiormente indicata, in attesa di specifici provvedimenti nazionali e/o regionali in materia, sia quella di adottare da parte del Sindaco in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, un'ordinanza urgente al fine di prevenire, anche in via cautelativa, pericoli che possano minacciare seriamente l'incolumità pubblica, derivanti dall'uso di impianti a GPL (gas di petrolio liquefatti) non preventivamente controllati e certificati;

INTESO, pertanto, adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti a GPL (gas di petrolio liquefatti);

RITENUTO altresì, che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute, anche nel rispetto all'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;

SENTITO l'Assessore Comunale alle Attività Produttive e Promozionali;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1 In occasione dell'evento denominato "MESSINA STREET FOOD FEST" – che si terrà dal 12 al 15 ottobre 2023 a Piazza Cairoli e aree limitrofe – agli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti, ivi inclusi i possessori degli stand che vi parteciperanno, il DIVIETO DI VENDITA e/o somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o utilizzo e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo - di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale (prevedendo in sostituzione l'eventuale vendita e/o somministrazione in contenitori di carta o plastica), nei luoghi interessati dall'evento in argomento e in un raggio di 300 metri dagli stessi - nonché l'uso di spray al peperoncino -;**

ORDINA altresì

- 2 Ai titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe allo svolgimento della manifestazione “MESSINA STREET FOOD FEST” di disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche secondo il seguente calendario: dalle ore 16 di giovedì 12 ottobre sino alle ore 02.00 di venerdì 13 ottobre; dalle ore 16.00 del 13 ottobre sino alle ore 02.00 del 14 ottobre; dalle ore 16.00 del 14 ottobre alle ore 02.00 del 15 ottobre; e dalle ore 16.00 del 15 ottobre sino alle ore 02.00 del 16 ottobre 2023;**

DISPONE

- 1 La vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.
- 2 L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori o bottiglie di plastica di procedere alla preventiva apertura ed asportazione dei tappi di detti contenitori.
- 3 Non costituisce invece violazione la somministrazione con servizio al tavolo, svolto da parte degli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, previo l'obbligo di servire al tavolo sempre tramite sbicchieramento.

DISPONE altresì

che - durante l'evento di che trattasi - siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per l'eventuale utilizzo di impianti a GPL (gas di petrolio liquefatti) che dovessero essere impiegati durante lo stesso evento e in un raggio di 500 metri dai luoghi interessati:

- 1 L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.
- 2 Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande.
- 3 Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto 1, devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - Apparecchi di cottura alimentati a gas installati sui banchi vendita;
 - Apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
 - Apparecchi di cottura alimentati nelle cucine e negli stands gastronomici;

Per ciascun tipo di apparecchiature a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente UNI/TR 11426 in materia di impianti a GPL (gas di petrolio liquefatti) per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione;

- 4 Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3) deve essere munito di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti;
- 5 Gli operatori dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose;
- 6 È fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL (gas di petrolio liquefatti);
- 7 Dovranno poi essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;

- 8 Gli esercenti che utilizzano impianti a GPL devono osservare le misure precauzionali e gestionali antincendio;
- 9 I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di un estintore a polvere da 6 Kg., di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13° 89B-C e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
- 10 è vietato il deposito di contenitori di liquido infiammabile e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (quali ad esempio stand, gazebi, ecc);

STABILISCE

che i titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, anche ambulanti, su area pubblica, ivi inclusi i possessori degli stand che vi parteciperanno, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra ordinato.

Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni violazione accertata ai sensi di quanto regolato dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

A U T O R I Z Z A

la Confesercenti di Messina, organizzatrice dell'evento di che trattasi, ad utilizzare strumenti a diffusione acustica e fonica, in deroga al IV comma dell'art. I del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii ed al D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 e ss.mm.ii., in ciascuna giornata di svolgimento dell'evento, ovvero dal 12 al 16 ottobre 2023, dalle ore 18.00 e comunque entro e non oltre le ore 01:00 di ogni giornata successiva.

D I S P O N E

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune alla sezione Informazioni;
- la notifica del presente provvedimento per giusta conoscenza e per ogni relativa competenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Messina, alla Questura di Messina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Provinciale di Messina e al Comando della Polizia Municipale;
- che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale – Servizio Gabinetto del Sindaco. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giusy D'Arrigo.
Recapiti: 090.77222298 - ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinettosindaco@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Settore P.e.G., competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione

all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco

Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa